

CORONA Epidemia Covid-19: Cosa si applica in caso di interruzioni contrattuali nel diritto dei trasporti e del noleggio?

Dalla fine di febbraio 2020, al scopo di contenere la pandemia, le fiere e le esposizioni, i congressi interni ed esterni, nonché i relativi contratti con i relativi fornitori, in particolare i costruttori di stand fieristici e gli alberghi, pianificati da tempo, sono stati cancellati sia in patria che all'estero. Ciò interesserà intere catene di fornitura, dal trasporto alla ristorazione in loco.

La questione di chi deve rimborsare quali costi già sostenuti da chi si presenta presto. Inoltre, le catene di approvvigionamento esistenti sono notevolmente perturbate da divieti governativi di attività o, in modo del tutto banale, dall'introduzione di controlli alle frontiere e dalla conseguente interruzione del traffico di transito. A questo proposito, qui di seguito si descrivono brevemente i settori del diritto dei trasporti e del diritto di locazione:

1. Diritto di trasporto

La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) si applica ai contratti di trasporto internazionale. Secondo l'art. 17 della presente Convenzione, il vettore non è responsabile di perdite, danni o ritardi nella consegna se tali perdite, danni o ritardi sono stati causati da circostanze che il vettore non ha potuto evitare e le cui conseguenze non è stato in grado di evitare. Secondo l'opinione prevalente nella letteratura e nella giurisprudenza, si presume che non solo la cosiddetta forza maggiore, ma anche altre circostanze rientrino in questa categoria (cfr. Ferrari IntContractR/Otte, 3a ed. 2018, CMR art. 17 marginale 57). Se quindi, durante il trasporto dall'Italia alla Germania o anche dalla Germania all'Italia, si

verifica uno smarrimento (ad es. furto dovuto a un tempo di permanenza eccessivo) o un danneggiamento (ad es. deterioramento) della merce da trasportare, il trasportatore può tutelarsi di conseguenza contro i reclami del committente.

2. Diritto di noleggio

Il 1° aprile 2020 è entrata in vigore in Germania la legge per attenuare le conseguenze della pandemia COVID 19 nei procedimenti civili, fallimentari e penali. La legge ha un impatto considerevole su molti settori economici. Ad esempio, nel caso di contratti di locazione commerciale, dà al locatore il diritto di sospendere i canoni di locazione in varie circostanze senza rischio di rescissione (ad esempio, showroom o filiali di vendita diretta in Germania).

Indipendentemente da ciò, la legge in vigore da allora concede al locatario la possibilità di sospendere il pagamento del canone di locazione se non si assume il rischio dell'utilizzo, ossia se non può utilizzare l'immobile affittato per motivi che esulano dal suo controllo (ad es. ordinanza di chiusura per legge, cfr. a questo proposito MüKoBGB/Bieber, 8° ed. 2020, BGB § 537 n. 537 marginale n. 5).

In determinate circostanze, ciò potrebbe anche portare a una sospensione temporanea dei pagamenti per gli oggetti in leasing che non possono più essere utilizzati a causa dell'esistenza di un ordine di chiusura. Tuttavia, questo deve essere esaminato anche in ogni singolo caso.

Per altre domande siamo sempre alla Vs disposizione.

Kirchheim unter Teck, im April 2020

Rechtsanwalt Frank-M. Nussbaum

www.nussbaum-legal.de